

REGIONE LOMBARDIA

Abolizione di alcuni certificati veterinari

di **Nevio Guarini**

Segreteria Nazionale SIVeMP

Disposizioni
della Legge
regionale 2 aprile
2007 - n.8

Il 27 marzo u.s. il Consiglio Regionale della Regione Lombardia ha approvato la Legge n.8 - *Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie* (pubblicata sul BURL 1° Supplemento ordinario al n. 14) con l'obiettivo dichiarato di garantire una maggiore

tutela del diritto alla salute del cittadino attraverso un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza, sull'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione amministrativa, nonché sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale.

La nuova Legge Regionale, entrata in vigore il 7 aprile u.s., prosegue il percorso intrapreso con la L.R.12/2003 e consolidato con le L.R. 1/2005 e 1/2007, prevedendo:

- l'abolizione di una serie di certificazioni sanitarie in materia di Igiene e Sanità pubblica;
- l'abolizione di autorizzazioni e adempimenti superati dalla normativa comunitaria, nella logica della responsabilizzazione degli operatori: tra questi il nulla osta per l'esercizio di attività lavorative, le autorizzazioni per alcune strutture sanitarie e per tutte le unità d'offerta socio-sanitarie, le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e diversi adempimenti in materia di Sanità pubblica veterinaria;
- il rilancio e la riqualificazione del sistema della prevenzione e, in particolare, dell'attività di vigilanza e controllo delle ASL, anche sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie, da ricondurre a principi di provata efficacia in termini di tutela della salute del cittadino, e da effettuare in



sinergia con l'ARPA negli ambiti di vigilanza di interesse comune;
- modifiche alla L.R 31/1997 volte a consentire una razionalizzazione del sistema sanitario regionale, riguardanti tra l'altro l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie e sociosanitarie e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, nonché i requisiti per la nomina dei direttori delle Aziende Sanitarie lombarde.

L'articolo 5 contiene le disposizioni di maggior impatto sulla attività dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria, prevedendo l'abolizione delle autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di altri adempimenti in materia di Sanità pubblica veterinaria, di seguito esaminate in dettaglio negli aspetti di maggior interesse.

Sono state abolite le autorizzazioni sanitarie per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'art. 29 del Regio Decreto 20 dicembre 1928 n°3298 e dall'art. 12 del D.P.R. 10 agosto 1972 n°967, le autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 2 Legge 30 aprile 1962 n°283, le autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e l'autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre di alimenti previste dagli artt. 25, 26 e 44 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327. Per le attività non soggette all'obbligo di riconoscimento ma soggette al solo obbligo di registrazione ai sensi del regolamento CE 852/2004 e non già registrate in forza dell'autorizzazione sanitaria concessa ai sensi delle norme citate, è istituita la Dichiarazione di Inizio Attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune o altro ufficio comunale competente che, ricevuta la DIA e previa verifica della completezza documentale e correttezza formale della stessa, invia copia della documentazione alla autorità sanitaria competente per territorio che provvede alla registrazione e all'inserimento della struttura nel Piano di Vigilanza e

Ispezione.

Non è prevista, a differenza di quanto contenuto nell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 9 febbraio 2006, la DIA differita per quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria.

La dichiarazione d'inizio d'attività produttiva è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà, in caso le dichiarazioni sostitutive abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

Sono abolite l'autorizzazione del sindaco per l'esercizio delle stalle di sosta e in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di animali, previsto dall'art. 17 del Regolamento di Polizia Veterinaria, l'inizio di tali attività dovrà seguire l'iter indicato per le attività soggette a obbligo di registrazione anche al fine della registrazione nell'anagrafe zootecnica informatizzata da parte dell'ASL competente; nonché l'obbligo di domanda al sindaco e adempimenti conseguenti previsti dall'art. 41 per gli spostamenti in ambito regionale e autorizzazione per il pascolo vagante delle greggi prevista dall'art. 43 del D.P.R. 320/1954. Tali adempimenti sono stati sostituiti dalla comunicazione, alla ASL di partenza, del percorso che s'intende seguire e della destinazione degli animali; sarà cura dell'ASL stessa trasmettere le pertinenti informazioni all'ASL di destinazione e alle eventuali ASL interessate dal passaggio degli animali.

È abolito l'obbligo di certificazione sanitaria o di controfirma, da parte del

Veterinario Ufficiale, del documento commerciale per il trasporto, in ambito regionale, dall'allevamento a un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. 1774/2002, di carcasse di bovini di età inferiore ai 24 mesi e di ovicaprini di età inferiore ai 18 mesi, cioè per gli animali per i quali non è previsto il prelievo per l'esecuzione del test per la diagnosi delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili). Permane in vigore l'obbligo della certificazione sanitaria o di controfirma, da parte del Veterinario Ufficiale, del documento commerciale per il trasporto delle carcasse degli animali considerati sospetti per TSE; degli animali in cui una TSE è stata confermata; degli animali abbattuti nel quadro delle misure di eradicazione per TSE. Le novità introdotte dall'art. 5 della norma semplificano gli adempimenti burocratici a carico del produttore, e rendono più snello e rapido il percorso formale verso l'apertura di nuove attività azzerando i tempi di attesa per l'inizio della attività produttiva legati alle verifiche di competenza delle Autorità di controllo.

Con l'esclusione della DIA differita ove prevista nell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 9 febbraio 2006 la norma sottrae alle autorità competenti l'attività preventiva rappresentata dall'esame degli allegati tecnici agli atti autorizzativi, occasione nella quale poteva realizzarsi anche una attività di supporto e d'indirizzo tecnico e normativo ai produttori, proponendosi l'effetto di orientare l'attenzione delle autorità competenti stesse sui processi produttivi e soprattutto sull'efficacia delle misure che il produttore mette in atto al fine di garantire la sicurezza dei propri prodotti, e di procedere alla compiuta realizzazione del postulato enunciato dalla normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti e il controllo ufficiale dell'assoluta distinzione tra il ruolo e le responsabilità dell'operatore economico e il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti per i controlli ufficiali.